

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DELLA FOGNATURA

ART. 1

OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNA

Tutti gli scoli delle acque piovane, degli acquai, bagni, lavatoi, latrine ed in genere tutte le acque di rifiuto e materie fecali provenienti dagli stabili fronteggianti una Via percorsa da un canale di fognatura, devono essere condotti con tubazioni al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente Regolamento. E' vietato usare come scarico delle materie fecali o acque luride in genere, i pozzi neri, le concimaie ed altri canali pubblici e privati.

ART. 2

IMMISSIONI SPECIALI

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare nella fognatura esistente, potrà l'Autorità Comunale permettere che le acque lorde vengano immesse provvisoriamente in altri canali, previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi che a giudizio dell'Autorità Comunale stessa saranno atti allo scopo.

ART. 3

POZZI NERI PROVVISORI

Potrà l'Autorità Comunale permettere che a servizio delle case costruite lungo vie sprovviste di fognatura vengano eseguite ed usate provvisoriamente fosse a due scomparti in calcestruzzo di cemento, di cui uno scomparto a tenuta ed uno perdente, semprechè le condizioni del terreno lo permettano e la falda acqua sia ad una distanza giudicata sufficiente dall'Ufficiale Sanitario, il quale potrà eventualmente suggerire altri sistemi di smaltimento.

ART. 4

PRECARIETA' DEGLI SCARICHI PROVVISORI

Gli speciali permessi di cui agli artt. 2 e 3 si intendono sempre precari e revocabili a giudizio dell'Autorità Comunale. Essi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li hanno determinati.

ART. 5

AVVISO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

A misura che entreranno in servizio i canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso a tutti i proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati come detto nell'art. 1. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del Messo Comunale agli interessati, che dovranno presentare in Comune la domanda di allacciamento. In luogo della notifica di cui sopra, qualora le circostanze lo richiedano, i proprietari degli stabili potranno essere portati a conoscenza dell'obbligo di allacciarsi alla fognatura mediante un avviso da affiggere nelle località interessate e all'Albo pretorio Comunale.

ART. 6

TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO

I proprietari di cui al precedente articolo, dovranno entro il termine di centoventi giorni dalla notifica, aver provveduto a loro cura e spese all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri, alla sistemazione degli scarichi interni come prescritto nel presente Regolamento, dopodichè l'utente provvederà ad eseguire l'allacciamento previo versamento del diritto di allacciamento stabilita nell'art. 8.

ART. 7

OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE

Le opere di allacciamento in sede stradale degli scarichi di uno sta

bile ai condotti comunali verranno eseguite direttamente dall'utente, previa domanda di cui all'art. 5 e relativa autorizzazione del Comune.

ART. 8

SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per le opere in sede stradale il proprietario dello stabile dovrà corrispondere al Comune il diritto di allacciamento. Tale diritto per ogni allacciamento è stabilito nella misura fissa di f. 100.000 (centomila) suscettibile di adeguamento annuale in base all'indice ISTAT sul costo della vita e in f. 100.000 (centomila) per ogni unità immobiliare allacciata. I proprietari dovranno richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale la verifica dello scarico eseguito prima che questo sia posto in funzione. La verifica dovrà essere richiesta a scavo aperto.

ART. 9

PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

E RIPARAZIONI DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Ogni scarico privato dovrà essere dotato di idoneo pozzetto di ispezione o sifone ispezionabile da realizzare nella proprietà privata. Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento con gli scarichi privati restano di esclusiva proprietà del Comune. Le riparazioni delle tubazioni di cui al comma precedente sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese; ove però in tali tubazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione al Regolamento da parte degli utenti, le spese di riparazione saranno a carico del proprietario dello stabile responsabile.

ART. 10

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Per le immissioni nella fognatura stradale si dovranno adottare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e quelle impartite dallo

apposito Ufficio Tecnico Comunale. Non si darà luogo ad alcun allacciamento se prima non sia stata constatata la perfetta esecuzione dell'impianto interno, come previsto al successivo art. 15.

ART. 11

DOCCIONI DI FACCIATA

I doccioni o pluviali verso la pubblica via devono essere allacciati alla fogna stradale.

ART. 12

SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura: spazzature, ceneri, corpi solidi e qualsiasi altra sostanza che possa comunque danneggiare i manufatti. Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione o pulizia.

ART. 13

SCARICHI INDUSTRIALI

E' vietato immettere nella fognatura comunale gli scoli provenienti da locali dove si esercitano industrie se non in via precaria e con speciale permesso che l'Autorità Comunale potrà rilasciare sentito il parere dell'Ufficio Igiene dell'USSL. I permessi saranno concessi sempre con l'obbligo di osservare per tali immissioni le prescrizioni e le condizioni che l'Autorità Comunale troverà opportuno stabilire caso per caso sentito il parere dell'Ufficio Igiene dell'USSL.

ART. 14

PENALI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli articoli della Legge Comunale e Provinciale e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15

DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI IGIENICI SANITARI
INTERNI DEGLI STABILI

Le opere per gli impianti interni dello stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

Le condutture e colonne di scarico dovranno essere costituite da tubi levigati ed impermeabili, preferibilmente in ghisa, o pvc pesante o geberit. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle acque e materie di rifiuto in comunicazione con la fognatura stradale nonchè i pozzetti interni di raccolta delle acque piovane, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone. Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi dei vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico, prima dell'uscita dallo stabile, dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale ed un sifone intercettatore.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai ed i condotti principali della rete di fognatura interna degli stabili dovranno essere prolungati al disopra del tetto e convenientemente ventilati.

ART. 16

E' vietato la scarico delle acque meteoriche su suolo pubblico; le stesse devono essere raccolte e convogliate con apposita conduttura al collettore principale.